

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 17 gennaio 2019 — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-34/19)

(2019/C 182/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 22, paragrafo 3, della Direttiva 97/13/CE ⁽¹⁾ possa essere interpretato nel senso di consentire, anche per l'anno 1998, il mantenimento dell'obbligo di pagare un canone ovvero un corrispettivo corrispondente — in quanto commisurato ad una identica porzione del fatturato — a quello dovuto in base al regime anteriore alla medesima direttiva.
- 2) Se la Direttiva 97/13/CE, alla luce delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE del 18 settembre 2003, nelle cause riunite C-292/01 e C-293/01, e del 21 febbraio 2008, nella causa C-296/06, osti ad un giudicato interno, frutto di una errata interpretazione e/o di un travisamento della Direttiva stessa, di talché tale giudicato possa essere disapplicato da un secondo Giudice chiamato a giudicare in una controversia fondata sul medesimo rapporto giuridico sostanziale, ma diversa per la natura accessoria del pagamento richiesto rispetto a quello oggetto della causa sulla quale si è formato il giudicato.

⁽¹⁾ Direttiva 97/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU 1997, L 117, pag. 15).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 21 gennaio 2019 — CV/Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

(Causa C-37/19)

(2019/C 182/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: CV

Resistente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Questione pregiudiziale

Se l'art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88 ⁽¹⁾ e l'art. 31 punto 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, anche separatamente considerati, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di una indennità pecuniaria per le ferie maturate e non godute (e per un istituto giuridico quale le cd. «Festività soppresse» equiparabile per natura e funzione al congedo annuale per ferie) non sia dovuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione, per fatto illegittimo (licenziamento accertato in via definitiva dal giudice nazionale con pronuncia comportante il ripristino retroattivo del rapporto lavorativo) addebitale al datore di lavoro, limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta datoriale e la successiva reintegrazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 febbraio 2019 — Rieco SpA/Comune di Lanciano, Ecolan SpA

(Causa C-89/19)

(2019/C 182/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Rieco SpA

Appellati: Comune di Lanciano, Ecolan SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e il principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell'articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016) [la] quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all'amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento.